

proposta di legge n. 136

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 3 ottobre 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”
E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, che modifica il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e prevede la concessione di contributi straordinari per le strutture ricettive alberghiere, si rende quanto mai necessaria per migliorare il livello qualitativo delle strutture turistico-ricettive esistenti.

Si tratta di un intervento normativo che ha lo scopo di rilanciare il turismo nella nostra Regione, al quale il Programma regionale ha assegnato un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia, anche dal punto di vista di opportunità per la creazione di forza lavoro, coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo

La presente proposta di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 (modifica all'articolo 19 della l.r. 9/2006) prevede l'innalzamento del livello degli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006 dal venti al trenta per cento dei volumi esistenti.

L'articolo 2 (Contributi straordinari) prevede la concessione di contributi straordinari per gli interventi finalizzati all'ampliamento degli immobili di cui all'articolo 10 della l.r. 9/2006, già destinati alle attività ricettive alberghiere. Possono beneficiare dei contributi le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro consorzi nonché altri soggetti privati titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere i cui criteri e modalità di concessione ed erogazione sono determinati dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione assembleare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 (Disposizioni finanziarie) prevede che, per l'anno 2012, l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge, è stabilita con la relativa legge finanziaria e le somme occorrenti, per l'anno 2012, per il pagamento delle spese sono iscritte nell'UPB 31804 dello stato di previsione della spesa di bilancio del detto anno.

Art. 1

(Modifica alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 2

(Contributi straordinari)

1. La Regione concede contributi straordinari per gli interventi diretti all'ampliamento degli immobili già destinati alle attività ricettive alberghiere di cui all'articolo 10 della l.r. 9/2006.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti al comma 1 le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro consorzi nonché gli altri soggetti privati titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere.

3. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina criteri e modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2012 l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è stabilita con la relativa legge finanziaria.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2012 nell'UPB 31804 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno.